

28ª SESSIONE
Strasburgo, 24-26 marzo 2015

Liste elettorali ed elettori residenti di fatto all'estero

Raccomandazione 369 (2015)¹

1. Il diritto dei cittadini a libere elezioni a scrutinio segreto è un diritto universale sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Al riguardo, il suffragio universale rappresenta uno dei pilastri del diritto internazionale e figura nelle pertinenti norme internazionali.

2. Per quanto il suffragio universale rappresenti un principio guida fondamentale delle elezioni libere ed eque stabilito dai trattati e dalle norme internazionali, il diritto di voto può essere subordinato a un certo numero di requisiti che devono essere ragionevoli e previsti dalla legge. Le eccezioni più frequenti riguardano l'età e la nazionalità. Il diritto di voto può altresì essere subordinato a certe condizioni di residenza. Per le elezioni locali e regionali, l'esigenza di certi requisiti di residenza non pare incompatibile, a priori, con il principio del suffragio universale.

3. Fatte salve le normative esistenti nei vari paesi relative agli elettori che si trasferiscono all'estero, gli attori internazionali attivi nel settore dell'osservazione elettorale concordano nel riconoscere che le persone iscritte nelle liste elettorali, ma residenti di fatto all'estero, stanno assumendo una crescente importanza in un certo numero di Stati. Si ritiene ugualmente che il problema che sta alla base della questione è quello della precisione della tenuta delle liste elettorali e che è essenziale, ai fini di elezioni veramente eque e democratiche, che tali liste siano accurate e aggiornate.

4. È stato constatato nel corso delle missioni del Congresso che gli elettori ancora iscritti nelle liste elettorali pur risiedendo di fatto all'estero pongono un problema per la gestione efficace delle elezioni, l'integrità e la trasparenza dei processi elettorali e la prevenzione della frode o della manipolazione dei risultati.

5. Pertanto il Congresso ricorda:

a. la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e il Patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici;

b. la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, meglio nota come Convenzione europea dei diritti dell'uomo (STE n. 5);

c. la Carta europea dell'autonomia locale (STE n.122) e il suo Protocollo addizionale relativo al diritto di partecipare agli affari delle collettività locali;

1. Discussa e adottata dal Congresso il 25 marzo 2015, 2ª seduta (vedi Documento [CG/2015\(28\)6FINAL](#), relazione esplicativa), relatore: Jos WIENEN, Paesi Bassi (L, PPE-CCE).

d. la Risoluzione statutaria CM/Res(2011)2 relativa al Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa e la Carta riveduta ivi allegata, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che definisce l'osservazione delle elezioni locali e/o regionali e la presentazione di rapporti al Comitato dei Ministri come una delle azioni prioritarie del Congresso;

e. il Codice di buona condotta in materia elettorale (2002) elaborato dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) del Consiglio d'Europa, e la sua Dichiarazione di principi per l'osservazione elettorale internazionale (2004);

f. la propria Raccomandazione 124 (2003) relativa al codice di buona condotta in materia elettorale;

g. la propria Risoluzione 233 (2007) relativa all'osservazione elettorale– cooperazione tra il Congresso e le associazioni nazionali di enti locali e regionali;

h. la propria Risoluzione 274 (2008) sulla politica del Congresso in materia di osservazione delle elezioni locali e regionali;

i. la propria Risoluzione 306(2010)REV sull'osservazione delle elezioni locali e regionali –strategie e norme del Congresso.

6. Il Congresso sottolinea che la situazione e le condizioni in cui si svolgono gli scrutini elettorali locali e regionali sono valutate da amministratori locali e regionali rappresentanti i 47 Stati membri del Consiglio d'Europa nel quadro di un esame tra pari, al fine di contribuire a dare legittimità e credibilità al processo elettorale a livello locale e regionale.

7. Il Congresso raccomanda al Comitato dei Ministri di invitare i governi degli Stati membri ad accertarsi che:

a. il diritto dei cittadini di partecipare, in qualità di elettori o candidati, alle elezioni dei membri del consiglio comunale o dell'assemblea della collettività locale in cui risiedono² sia riconosciuto per legge e considerato un'esigenza minima;

b. il diritto di altre persone di partecipare alle elezioni,³ conformemente all'ordinamento costituzionale e agli obblighi giuridici internazionali applicabili, sia attuato con le garanzie necessarie, in modo da garantire la gestione efficace delle elezioni, l'integrità e la trasparenza dei processi elettorali e la prevenzione della frode o della manipolazione dei risultati in occasione di elezioni comunali e regionali.

8. Inoltre, il Congresso raccomanda agli Stati membri di prendere in esame la possibilità di nuove ratifiche del Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale, relativo al diritto di partecipare agli affari delle collettività locali,⁴ e della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale⁵.

2 Paragrafo 4.1. (Articolo 1), Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale relativo al diritto di partecipare agli affari delle collettività locali (STCE n. 207).

3 Paragrafo 4.2. (Articolo 1), *idem*.

4 Ratificato da 12 Stati membri.

5 Ratificata da 8 Stati membri.